



già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa – fax 0932 675519

Prot. n.: 0010151

Ragusa, 24 Mar 2016

OGGETTO: procedura ID-VIP 3283 - Istanza di verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto "Estensione temporale di un'eventuale prova di produzione di lunga durata su n. 3 pozzi esplorativi in c.da Buglia Sottana nel comune di Ragusa" – proponete Società Irminio s.r.l.. Trasmissione parere.

Trasmessa a mezzo **PEC** Primi tre indirizzi

Per RACC. A/R alla Soc. Irminio s.r.l.

**Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it**

**e p.c. Al Commissario Straordinario
SEDE**

**Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it**

**Alla Società Irminio s.r.l.
Via Principe di Villafranca n. 50
90139 Palermo**

**Al Dirigente Settore 5° Pianificazione
del territorio e Infrastrutture
vincenzo.corallo@provincia.ragusa.it**

**Dirigente Settore 4° Lavori Pubblici e Patrimonio
carlo.sinatra@provincia.ragusa.it**

**Responsabile Servizio Parchi e Riserve
carolina.dimaio@provincia.ragusa.it**

Responsabile Servizio Protezione Civile
paolo.pollicita@provincia.ragusa.it

Responsabile Servizio Sviluppo Economico
lucia.locastro@provincia.ragusa.it

Loro Sedi

In riferimento alla nota prot. n. IRM. 16.1157. AP del 8/2/2016, assunta al ns. protocollo al n. 0005131 del 11/02/2016, La società Irminio s.r.l. ha trasmesso l'istanza relativa alla pratica in oggetto insieme ad una copia cartacea e ad una copia CD contenente: l'all 1 DDG n. 672, l'All. 2 Planimetria, il Progetto Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare.

Con successiva nota prot. DVA 4051 del 17/02/2016 assunta al ns protocollo al n. 0005851 del 18/02/2016, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dato comunicazione in merito all'esito positivo della procedibilità dell'istanza.

Nel parere qui di seguito espresso, sono stati coinvolti i sotto elencati settori e servizi competenti, giusta nota prot. n. 7884 del 03/03/2016:

- Settore IX Pianificazione del territorio e Infrastrutture
- Servizio Parchi e Riserve
- Servizio Protezione Civile
- Servizio Sviluppo Economico
- Settore VII Viabilità
- Settore VIII Edilizia

Preso atto dei contenuti delle seguenti note di riscontro:

- nota prot. 0008784 del 11/03/2016 del Settore V. - U.O. Riserve Naturali;
- nota prot. 0009749 del 22/03/2016 del Settore V - Pianificazione Territoriale e Infrastrutture.

Si espone quanto segue.

Tipo di intervento, localizzazione e regime vncolistico dell'area

Il progetto proposto riguarda una modifica del provvedimento positivo con prescrizioni emesso dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 672 del 20/11/2012 riguardante la procedura di valutazione di valutazione di impatto ambientale per il progetto relativo alla perforazione di n. 3 pozzi esplorativi in c.da Buglia Sottana, territorio del comune di Ragusa.

Il progetto attualmente presentato riguarda: l'"*estensione temporale di un'eventuale prova di produzione di lunga durata su n. 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana, Comune di Ragusa*", finalizzata ad acquisire dati tecnici specifici e caratteristici del giacimento, nell'ambito della Concessione di Coltivazione di idrocarburi denominata "Irminio". In particolare, viene richiesto che, una volta che saranno ultimate le tre perforazioni (al momento risultano realizzati i lavori civili di approntamento della postazione sonda – ndr), la durata delle prove di produzione sia

prolungata per un periodo di tempo di almeno 24 mesi, rispetto a quanto concesso nel D.D.G. n. 672 che, specificatamente per queste prove, prevede una “durata indicativa di alcune settimane”.

La zona in cui risulta ubicata la postazione dove dovranno essere effettuate le prove di produzione di lunga durata ricade in c.da Buglia Sottana. Essa si presenta acclive verso sud est in direzione dell'alveo del fiume Irminio che dista circa 300 metri dalla postazione.

L'area ricade inoltre in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23, individuato nella Tav 20 Vincoli Territoriali – Sistema Antropico allegato al Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.

Nel lontano 1981, per motivazioni di carattere storico, naturalistico e ambientale che ne fanno un unicum, tutta l'area (comprendente anche la zona dove dovrebbero essere effettuate le prove di lunga durata – ndr) fu dichiarata di notevole interesse pubblico (Decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irminio e zone circostanti”** pubblicato nella GURS n. 47 del 03/10/1981).

Probabilmente per i motivi suesposti, secondo quanto previsto dal “Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa”, Tav. 04 Regime Normativo, l'area rientra in “Zona di Tutela 2” – “9b PAESAGGIO AGRARIO A CAMPI CHIUSI, AREE ARCHEOLOGICHE COMPRESE” ed è normata dagli articoli 20, 29 e 40 di detto Piano.

Sotto il profilo della compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale, si rileva che l'area di impianto è interessata dall'azione B2a (coordinamento) che propone l'istituzione del Parco Regionale delle Cave del fiume Irminio e della fiumara Modica – Scicli ai sensi della L.r. 98/81 e della L.r. 14/88.

Considerazioni di natura ambientale

La zona in cui risulta ubicata la postazione dista circa 300 metri dall'alveo del Fiume Irminio. Il fiume Irminio collega due aree protette: SIC ITA 080002 “Alto corso del fiume Irminio” e SIC ITA 080001 “foce del fiume Irminio”, nonché R.S.N.B. Macchia Foresta del fiume Irminio. Quest'ultima riserva è di tipo costiero e confina con il SIC ITA 0800010 “Fondali foce del fiume Irminio”, prospiciente alla sua costa.

Il fiume Irminio rappresenta, pertanto, un CORRIDOIO ECOLOGICO LINEARE come riportato nella carta dei Corridoi Ecologici di cui al Piano di Gestione “Residui dunali della Sicilia Sud Orientale” approvato con DDG ARTA n. 332 del 24.05.2011.

Nello Studio Preliminare Ambientale presentato non sono state approfondite le tematiche relative agli aspetti floro-faunistici dell'area, nonché gli eventuali impatti sul corridoio ecologico rappresentato dal fiume Irminio e sulle aree protette che collega.

Riguardo la sfera idrogeologica, l'acquifero che caratterizza l'area in esame è di tipo carbonatico permeabile per fessurazione e carsismo; i livelli calcarenitici estremamente fratturati, tipici della parte superficiale della F.ne Ragusa, si ritroverebbero a non più di 1,5 metri di profondità rispetto al piano campagna e le acque di falda si presentano a bassa profondità. A tal proposito si rileva che immediatamente a sud-est dell'area risulta confinante una fattoria il cui pozzo presenta un livello statico di circa venti metri di profondità rispetto al piano campagna.

Queste due circostanze: presenza di acque di falda a bassa profondità e litologia permeabile per fatturazione e carsismo, rendono l'acquifero della zona estremamente vulnerabile.

Ricordiamo che il sito ove si svolgeranno le operazioni risulta poco distante dall'alveo del fiume; esso in questo tratto nei periodi estivi si presenta con scarso deflusso superficiale o addirittura asciutto (dando vita ad una circolazione di sub-alveo); mentre, nei periodi invernali presenta una ben definita continuità idraulica.

Come anche specificato nello Studio Preliminare Ambientale, a valle dell'area dove è prevista la realizzazione della postazione sono presenti sorgenti e pozzi tra cui la sorgente Giummarra e Mussillo. Quest'ultima, pur essendo caratterizzata da una portata estremamente variabile, risulta essere la più grossa sorgente della provincia di Ragusa con medie di 400 – 500 l/sec e punte, in alcuni casi, poco al di sotto dei 1000 l/sec. Ricordiamo inoltre i sette pozzi del Consorzio di Ragusa, localizzati nella sponda occidentale del fiume, in prossimità della foce, di cui due, utilizzati a scopo idropotabile dal Comune di Ragusa (prevalentemente d'estate) per servire gli abitanti di Marina di Ragusa in quanto nel periodo estivo la frazione raggiunge ben oltre le cinquantamila unità.

Sulla base dell'alta vulnerabilità del sito, è ragionevole presumere che un eventuale sversamento determinerebbe di fatto le condizioni per un inquinamento delle falde potenzialmente grave. A maggior ragione se consideriamo che lo Studio Preliminare Ambientale a supporto del Progetto mostra una serie di analisi sia delle acque superficiali che sotterranee in cui si evidenzia lo stato critico in cui, purtroppo, versa questo importante corso d'acqua.

Per quanto concerne le acque superficiali, vengono mostrate delle analisi a partire dall'aprile 1995 fino al febbraio 2015 in cui si evidenzia lo stato delle acque da critico a scadente con superamento dei limiti di piombo arsenico mercurio ed in alcuni casi nitriti (campioni U.O. 1-5).

Per quanto concerne le acque profonde, vengono mostrate delle analisi Arpa a partire dal 2005 fino al 2013, nonché analisi effettuate dalla società nel 2015. Anche in questo caso si riscontra che, purtroppo, lo stato chimico dell'intero corpo idrico significativo degli Iblei si è via via deteriorato da una condizione buona (anno 2005) fino ad una condizione sostanzialmente scadente o non buona (anno 2013) con superamento dei limiti in ammoniaca, nitriti, dibromo clorometano etc. Le ulteriori analisi effettuate dalla Società nel 2015 confermano questo *trend* facendo registrare (ante-operam) nell'area del piazzale dove saranno effettuate le perforazioni una

contaminazione prevalente da metalli (piombo, cadmio, antimonio e tallio). Contaminazione da nitrati, nitriti e piombo sono state osservate nei vari campionamenti effettuati nei dintorni dell'area (pozzetto a valle della sorgente Mussillo, sorgente Giummarra, pozzo P01).

Unico dato in controtendenza è il pozzo P02 ubicato presso il Centro Oli di S. Paolino, di proprietà della Società Irminio s.r.l., ubicato a circa 1,5 km a valle della prevista postazione sonda, le cui risultanze hanno permesso di appurare, fortunatamente, che tutti gli analiti ricercati si riscontravano al di sotto dei valori di norma.

Negli otto campionamenti effettuati dalla Società intorno al piazzale di sonda si sono inoltre registrate tracce di idrocarburi, comunque inferiori ai limiti di legge (da 30 a 100 µg/l rispetto al limite di 350 µg/l), probabilmente dovuti alla presenza dell'area in studio di orizzonti rocciosi mineralizzati a bitume ad una profondità di circa 45 metri rispetto al piano campagna.

L'unico dato positivo che emerge dall'esame diacronico effettuato dalla Società delle analisi chimiche delle acque superficiali e sotterranee è che, fortunatamente, non vi sarebbe evidenza di tracce o contaminazione di idrocarburi dovute a sversamenti, pur essendo l'area un importante distretto petrolifero. Se confermato, ciò è dovuto, oltre naturalmente all'attenzione che le società petrolifere hanno avuto in questi anni, alle stringenti normative in tema ambientale vigenti in Italia. Normative stringenti il cui totale rispetto non deve essere di certo inteso come un formale atto burocratico, ma soprattutto come un costante *input* di miglioramento ai fini della salvaguardia e tutela ambientale.

A tal proposito, considerato la continuità idraulica presente nell'alveo del fiume Irminio in gran parte dell'anno tranne che nei periodi di magra, sarebbe stato senz'altro auspicabile e opportuno che il piano di monitoraggio avrebbe previsto oltre un monitoraggio delle acque sotterranee anche un monitoraggio delle acque superficiali nelle fasi successive all'ante-operam.

Dalle analisi sopra riportate risulta comunque evidente lo stato estremamente critico del fiume Irminio che, sicuramente, sotto il profilo ecologico non sarebbe in grado di sopportare eventuali ulteriori eventi inquinanti.

Considerazioni sulle prove di produzione e legislazione vigente.

L'importanza delle prove di produzione risiede nel fatto che la produzione di idrocarburi è strettamente correlata alla variazione della pressione di giacimento indotta nel volume di giacimento sollecitato durante la produzione. Questo fenomeno dipende dallo spessore e dalle caratteristiche petrofisiche della roccia serbatoio (in particolare permeabilità) e dalle proprietà dei fluidi (in particolare viscosità) in essa contenuti.

Gli obiettivi di una prova di produzione possono essere ricondotti alla descrizione e alla valutazione delle potenzialità del giacimento. La durata di queste prove è molto varia ma è comunque assai breve rispetto all'intera vita produttiva del giacimento.

Le prove si distinguono in: prove DST (durata qualche ora), prove di produzione standard (durata compresa tra un paio di giorni ed una settimana circa), prove di lunga durata, prove di interferenza areale, prove di interferenza verticale e prove di iniezione.

Le prove di lunga durata sono di fatto delle prove di produzione classiche, ma con tempi di erogazione sufficientemente lunghi affinché la perturbazione di pressione possa raggiungere i limiti esterni del giacimento e il regime di flusso diventi di tipo pseudo-stazionario, ossia il declino di pressione risulti costante nel tempo per una portata anch'essa costante. L'obiettivo principale è quello di stimare il volume di idrocarburi in posto mediante la valutazione dell'estensione areale del giacimento, supposto noto lo spessore produttivo, e di poter confermare i risultati ottenuti attraverso calcoli volumetrici. Sono prove poco utilizzate proprio a causa dei tempi lunghi che richiedono e vengono utilizzate per ridurre i rischi derivanti dall'incertezza dei dati di giacimento. Esse hanno una durata che va da qualche mese fino anche ad un anno.

Nel progetto attualmente presentato la Società ritiene che la durata delle prove di produzione concessa nel DDG n. 672 del 20/11/2012 non sia tecnicamente sufficiente per ottenere i parametri essenziali per dimensionare e progettare in modo adeguato le opere definitive necessarie alla coltivazione del giacimento di idrocarburi (pag 4 del progetto preliminare presentato). Pertanto, sulla base di un'esperienza ormai consolidata in questa area (la Società opera da circa 30 anni nell'area oggetto di questa procedura autorizzativa – pag 5 del progetto preliminare), la Irminio s.r.l. chiede la modifica della durata delle eventuali prove di produzione da "alcune settimane" ad almeno 24 mesi.

Probabilmente, sarà anche in ragione della notevole esperienza acquisita dalla Società in queste aree che il D.D.G. n. 672 abbia stabilito che la durata indicativa di "alcune settimane" sia un tempo sufficiente alla Società per effettuare queste prove.

Sicuramente, quanto stabilito dalla Regione Sicilia trae anche spunto da quanto dichiarato dalla stessa Società a pag 102 dello Studio di Impatto Ambientale ed a pag 7 della Sintesi non Tecnica, elaborati entrambi presentati dalla Irminio s.r.l. in occasione del progetto "Programma di sviluppo del giacimento Irminio Perforazione pozzi esplorativi postazione di Buglia Sottana" conclusosi positivamente con l'emissione del DDG n. 672 prima citato:

«Al termine della perforazione esplorativa, al fine di verificare la produttività del giacimento, nella zona fiaccola verranno effettuate prove di produzione per una durata indicativa di alcune settimane.»

Sulla base di ciò, considerato che le attività di perforazione dei tre pozzi non sono attualmente iniziate, non si capisce quali elementi tecnici siano intervenuti per far cambiare radicalmente posizione alla Società, che come precedentemente detto, opera da trenta anni nel nostro territorio e ben conosce l'area del giacimento della Concessione Irminio di cui è titolare.

Ricordiamo che secondo l'art. 2 del Decreto Direttoriale del 15 luglio 2015 per "attività di ricerca" e "attività di coltivazione" si intende:

«"attività di ricerca": insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

«"attività di coltivazione": insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi».

Risulta evidente che una prova di produzione di lunga durata rappresenta un'operazione che viene svolta come fase terminale delle attività di ricerca o, meglio ancora, nell'ambito delle attività di coltivazione, preliminarmente alle attività di produzione idrocarburi da cui si differenzia da quest'ultime anche sulla base dell'art 19 del D.lgs 625/1996 commi 2 e 3.

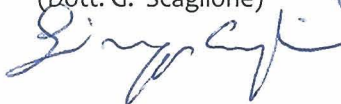
Ricordiamo che secondo il punto 7 dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i progetti di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare" sono di competenza statale e devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, considerato che la prova di produzione rappresenta un'operazione sostanzialmente di *routine* che viene svolta normalmente in ciascun pozzo a seguito di rinvenimento di idrocarburi, essa non può essere considerata come un "nuovo metodo"; per tal motivo, a parere di questo Ente, l'istanza non rientra nella fattispecie indicata all'art 20 comma 1 del D.lgs 152/2006 ma deve essere sottoposta a VIA.

Per quanto sopra esplicitato, considerato che il progetto potrebbe anche avere possibili impatti significativi sull'ambiente, si ritiene che la richiesta in oggetto debba essere assoggettata a VIA secondo le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Servizio

(Dott. G. Scaglione)



Il Dirigente

(Dott. S. Buonmestieri)

